

Il diritto sportivo prima e dopo la riforma

La distinzione tra “sport professionistico” e “sport dilettantistico” è stata più volte messa in discussione dai commentatori, perché foriera dell’esistenza di due regimi disciplinari, i quali tuttavia si applicano a (e tentano di differenziare) due fattispecie che tutto sommato sono analoghe, posto che sia lo sportivo “professionista” e quello “dilettante” (che non è lo sportivo amatoriale, ossia colui che pratica lo sport come attività salutare o comunque hobby) svolgono entrambi la medesima attività, in termini di continuità e onerosità della stessa, e spesso e volentieri anche il dilettante fa dell’attività sportiva la sua fonte di reddito principale, se non l’unica fonte di reddito e sostentamento.

Da ultimo la (tanto attesa, tanto discussa, e già tanto bistrattata) riforma del diritto sportivo ha tentato di porre un argine alle conseguenze dell’ennesimo *apartheid* di cui oggi vive l’ordinamento giuslavoristico italiano, posto che, come già si legge nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, «*il decreto relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo, dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”: per la prima volta si introducono tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico*» (il riferimento, come si vedrà, è al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione della L. delega n. 86 dell’8 agosto 2019).

Ad ogni modo, poiché la Riforma, nella parte che ci riguarda, ancora non è entrata in vigore, e non è scontato che entrerà infine in vigore, vale la pena fare un passo indietro ed esaminare in cosa consiste la distinzione poc’anzi citata.

Il diritto sportivo risente ancora della annosa distinzione tra "sport professionistico" e "sport dilettantistico"

Definizione di sport professionistico e dilettantistico

L’ordinamento prevede una definizione di sport professionistico, mentre il dilettantismo ha una portata residuale, ovverosia il suo ambito di applicazione è ricavabile solo per esclusione.

Ai sensi dell’2 della Legge n. 91 del 27 marzo 1981, «*sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica*».

I requisiti della “onerosità” e della “continuità” dello svolgimento dell’attività sportiva (che di per sé sono tali da accomunare il “professionista” al “dilettante”) sono dunque associati ad un elemento formalistico, che è quello della «*qualificazione*» da parte delle Federazioni sportive nazionali.

Per differenza, lo sport non “professionistico” è “dilettantistico”.

La distinzione spesso è disancorata dalla realtà dei fatti, perché è noto come esistano tanti sportivi dilettanti che tuttavia sono “professionisti di fatto”, e portatori di quelle medesime istanze di tutela che avevano portato, nel 1981, all’introduzione della L. n. 91.

Del resto, non può neanche dirsi (come alcuni sostengono) che la L. n. 91 possa estendere i propri effetti, in via analogica, fino a coprire anche il dilettantismo: non avrebbe avuto senso, infatti, delimitare l’ambito di applicazione soggettiva della medesima